

Presentazione

Riccardo Luzzatto è scomparso in Milano il 26 ottobre 2022, all'età di 87 anni.

Nato il 6 aprile 1935, appartenente a famiglia friulana di ascendenze ebraiche, costretto nel periodo bellico a lasciare la scuola italiana, frequentava quella svizzera in Milano avendo assunto il cognome della madre (Balzan). Nel dopoguerra, terminava gli studi classici e, intrapresi gli studi universitari, si laureava nel 1958 in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano, con una tesi su “*La forma degli atti nel diritto internazionale privato*”, con Piero Ziccardi, che sarà suo maestro e mentore nel percorso accademico.

Nel 1965, conseguiva la libera docenza in diritto internazionale e, dal 1968 al 1972, assumeva l'incarico di docente di Organizzazione internazionale e di Diritto internazionale privato dapprima presso l'Università di Urbino e poi in quella di Milano.

Nel 1972 vinceva il concorso di professore straordinario di diritto internazionale e svolgeva funzioni di insegnamento presso le Università di Messina e Modena, dove diventava nel 1975 professore ordinario. Dall'anno 1977-1978 insegnava presso l'Università di Genova. Dall'anno accademico 1980-1981 rientrava all'Università degli Studi di Milano quale professore ordinario della Facoltà di Giurisprudenza, prima di diritto delle Comunità europee e successivamente, dal 1983, di diritto internazionale, incarico che ricopriva fino al collocamento a riposo nel 2007. Nel 2012 gli veniva conferito dall'Università degli Studi di Milano il titolo di professore emerito.

Riccardo Luzzatto ha collaborato e diretto numerose riviste scientifiche, tra le quali la *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, *Diritto del commercio internazionale* e *Comunicazioni e studi* dell'Istituto di diritto internazionale dell'Università di Milano. È stato componente dei comitati scientifici della *Rivista dell'arbitrato* e *Il diritto dell'Unione europea*, membro effettivo dell'Istituto Lombardo – Accademia di scienze e lettere, nonché del Comitato scientifico dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato di Roma, e componente del Consiglio della Camera arbitrale di Milano.

Riccardo Luzzatto ha lasciato, morendo, un patrimonio di studio e ricerca scientifica, sviluppato in quattro monografie e circa ottanta articoli su temi di diritto internazionale pubblico e privato, diritto dell'arbitrato e diritto dell'Unione europea. Con questi volumi si intende presentarne l'opera complessiva nelle materie che appartengono alla tradizione internazionalistica italiana, alle quali l'Au-

tore ha dedicato, in un arco di oltre cinquant'anni, le proprie ricerche. Si aggiungono due contributi che, pur qui riprodotti in una parte finale, collocano gli studi e l'elaborazione di Riccardo Luzzatto nel quadro della scuola e della tradizione internazionalistica milanese della quale Egli, discepolo di Piero Ziccardi, è una significativa espressione.

In questi volumi non appaiono, invece, le Sue due principali opere monografiche, relative a *Stati giuridici e diritti assoluti nel diritto internazionale privato* del 1965 e *Stati stranieri e giurisdizione nazionale* del 1972, entrambe pubblicate nella collana degli Studi di diritto internazionale della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano. Le ricostruzioni scientifiche in esse contenute peraltro si mostrano anche in altri scritti, qui riprodotti, che ne riprendono e sviluppano i temi. Il pensiero espresso in esse, dunque, è qui presente. Tra gli altri lavori si è ritenuto di fare una scelta, che come tale può apparire in alcuni casi arbitraria. Si è comunque cercato di rappresentare in modo completo il pensiero giuridico di Riccardo Luzzatto: si spera che il sacrificio di alcuni lavori, pur menzionati nella bibliografia, non abbia pregiudicato il raggiungimento dello scopo perseguito. Gli scritti vengono qui ripubblicati mantenendo, per ciascuno di essi, i criteri editoriali seguiti nelle rispettive pubblicazioni originarie.

Come si noterà, i lavori sono raggruppati a seconda dei settori dell'esperienza giuridica internazionalistica ai quali l'Autore ha dedicato la propria ricerca. Tale organizzazione ci è parsa, rispetto ad una mera pubblicazione in ordine cronologico, più idonea a dar conto dei filoni di ricerca approfonditi e a consentire, a chi vi si vorrà dedicare, di meglio seguire lo sviluppo del pensiero dell'Autore.

La rilettura dei contributi di Riccardo Luzzatto alla scienza internazionalistica consente invero, pur nell'apparente eterogeneità dei temi trattati (espressione peraltro di molteplicità di interessi e completezza di ricerca), di mettere in luce la Sua attenzione al dato normativo e il Suo rigore concettuale nella ricerca di un inquadramento sistematico, unite al rilievo dell'importanza della realtà dei fenomeni della vita giuridica internazionale e della concreta dimensione applicativa delle ricostruzioni sviluppate anche su questioni di sistema. Riccardo Luzzatto, infatti, appartiene a quella generazione di internazionalisti che si è sforzata, pur nell'approfondimento di peculiari interessi scientifici, di cogliere la complessità di un sistema nel quale potessero trovare una compiuta valutazione fenomeni giuridici, sia di vertice che di base, che sfuggono ad un esclusivo inquadramento nei sistemi interni, ancorché con essi dialoganti.

In tale quadro, Riccardo Luzzatto ha portato a ulteriore compimento l'opera del suo maestro, Piero Ziccardi, opera che viene calata nella visione della realtà dei fenomeni giuridici, con riflessioni sulle elaborazioni del medesimo Ziccardi: secondo quest'ultimo, può identificarsi una società universale del genere umano, nell'ambito della quale si sviluppano fenomeni giuridici molto più articolati e complessi di quelli individuati dalle costruzioni rigidamente dualistiche. La società internazionale così intesa dà vita ad un diritto comune, che non viene inquadrato negli ordinamenti nazionali o in quello internazionale, ma conserva una propria

autonomia e giustifica il ricorso alla nozione di vita giuridica internazionale. Questa prospettiva, calata soprattutto nel settore del diritto internazionale privato e sviluppata in particolare in tema di arbitrato internazionale, consente a Riccardo Luzzatto un'accurata analisi di una serie di fenomeni giuridici, anche nelle loro interazioni sistematiche, altrimenti perdute: un istituto giuridico non si esaurisce nella configurazione che ogni sistema statale vi ha dato, ma è dotato di una propria realtà, che preesiste logicamente a quella e ne forma il presupposto e la sua stessa ragione d'essere: peraltro, pur non potendo essere costretta nei limiti di un ordinamento giuridico determinato, quella realtà sociologica deve con i sistemi nazionali entrare in dialogo, finendo anche per atteggiarsi in funzione di essi.

Tale dato si esprime non solo negli studi di diritto internazionale privato e sull'arbitrato commerciale internazionale, ma permea (sotto il profilo della sistematica) anche le ricerche nel campo del diritto internazionale pubblico e del diritto dell'Unione europea. Nei primi si coglie come la regolamentazione che gli Stati intendono fare di fenomeni di vita giuridica interprivata che si svolgono nell'ambito di sovranità di altri Stati incontri un limite nella protezione di un nucleo di interessi essenziali, riferibili alla capacità di uno Stato di attuarsi. Nei secondi si collocano le analisi sui rapporti tra ordinamenti, nazionale ed europeo, sottolineando la identità della sfera soggettiva ai quali essi si indirizzano e il concorso degli strumenti dell'uno e dell'altro alla tutela delle individuali posizioni giuridiche soggettive.

Quanto precede, si spera, serve a dare conto della ragione stessa per la quale i presenti volumi sono pubblicati. Nell'era dell'accesso, in cui le risorse bibliografiche risultano facilmente consultabili nelle varie banche dati *online*, che raggruppano anche lavori risalenti, potrebbe forse dubitarsi dell'utilità della presentazione in volume di quanto altrove già pubblicato. L'esperienza accademica mostra però come soprattutto le più giovani generazioni di ricercatori, assorbite dai tecnicismi settoriali delle questioni analizzate, rischiano di perdere di vista, anche negli studi di formazione, i lavori di sistema e le ricostruzioni complessive offerte dai grandi maestri della materia. Anche per evitare ciò, la presentazione in questi volumi dei lavori di Riccardo Luzzatto intende contribuire a tener vivo e a riproporne il pensiero, pur nelle sue complessità e sfaccettature, pensiero che rischia altrimenti di andare perduto. Al di là di questi volumi, il ricordo della persona, della Sua umanità e dei Suoi tratti signorili rimarrà comunque sempre vivo in chi lo ha conosciuto e in chi, come noi, ha tratto da Lui insegnamenti di scienza e di vita.

Milano, dicembre 2023

Luigi Fumagalli Zeno Crespi Reghizzi

Per la preparazione di questi volumi abbiamo fatto appello all'aiuto essenziale di Filippo Croci, Tommaso Ferrario, Michele Grassi, Anna Liebman e Rebecca Ricifari, che desideriamo ringraziare.

Bibliografia di Riccardo Luzzatto

- I problemi di diritto internazionale nella giurisprudenza italiana (1957)*, in *Comunicazioni e studi*, vol. X, 1960, pp. 623-689.
- Fiumi internazionali*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. VII, Torino, 1961, pp. 399-403.
- In tema di inderogabilità ed esclusività della giurisdizione italiana*, in *Riv. dir. int.*, 1962, pp. 527-569.
- Laghi internazionali*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. IX, Torino, 1963, pp. 425-427.
- Questioni sulla rilevanza dell'arbitrato estero*, in *Comunicazioni e studi*, vol. XI, 1963, pp. 292-354.
- La jurisprudence italienne en matière de droit international privé (conflits de lois et conflits de juridictions) (1958-1960)*, in *Comunicazioni e studi*, vol. XI, 1963, pp. 743-827.
- I presupposti della competenza internazionale del giudice straniero e i limiti del loro esame nel giudizio di delibazione*, in *Giur. it.*, 1964, IV, pp. 23-32.
- Stati giuridici e diritti assoluti nel diritto internazionale privato*, Milano, 1965.
- Problemi in tema di azione e di procedimento per la delibazione nella giurisprudenza italiana*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1965, pp. 449-480.
- Sull'efficacia in Italia di un provvedimento del Tribunale arbitrale presso la Borsa merci di Vienna*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1965, pp. 90-107.
- Delibazione di sentenze straniere e legge materiale applicabile nelle questioni di stato*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1966, pp. 492-503.
- Sulla connessione di cause come criterio di competenza giurisdizionale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1966, pp. 296-307.
- Arbitrati di organismi stranieri permanenti e ordinamento italiano*, in *Rass. arb.*, 1967, pp. 39-55.
- Responsabilità e colpa in diritto internazionale*, in *Riv. dir. int.*, 1968, pp. 53-107.
- Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato: la convenzione di New York del 1958*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1968, pp. 24-62.
- Competenza giurisdizionale o diretta e competenza internazionale o indiretta nelle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles*, in *L'efficacia delle sentenze straniere nelle convenzioni multilaterali dell'Aja e della C.E.E.*, Padova, 1969, pp. 169-174.
- Unité et universalité de la faillite selon l'Avant-Projet de la CEE et les Etats tiers*, in *Les problèmes internationaux de la faillite et le Marché Commun*, Padova, 1971, pp. 252-256.
- Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato: la convenzione di Ginevra del 1961*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1971, pp. 47-82.

- Stati stranieri e giurisdizione nazionale*, Milano, 1972.
- Le convenzioni internazionali in materia di arbitrato e il diritto italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, pp. 214-239 (coautore: A. Migliazza).
- Clausole arbitrali, trasporto marittimo e diritto uniforme*, *Arbitration clauses, carriage by sea and uniform law*, in *Dir. mar.*, 1974, pp. 252-299 (coautore: S.M. Carbone).
- Verso un diritto comunitario delle società commerciali*, in *Riv. not.*, 1974, I, pp. 603-609.
- La Corte europea dei diritti dell'uomo e la riparazione delle violazioni della Convenzione*, in *Studi in onore di Manlio Udina*, I, Milano, 1975, pp. 422-445.
- La competenza consultiva della Corte internazionale di Giustizia nella soluzione delle controversie internazionali*, in *Comunicazioni e studi*, XIV, 1975, pp. 479-499.
- Industrial property rights in the EEC: an international law approach*, in *Italian Yearbook Int. L.*, I, 1975, pp. 112-131.
- L'Anstalt e l'ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. comm.*, 1976, II, pp. 58-78.
- La Corte di cassazione e la «forma» della clausola compromissoria per arbitrato estero: forza di una tradizione ed equivoci di una massima*, in *Rass. Arbitrato*, 1976, p. 157 ss.
- International Commercial Arbitration and the Municipal Law of States*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, vol. 157 (1977-IV), pp. 9-120.
- Una questione sempre aperta: la "forma" della clausola compromissoria per arbitrato estero*, in *Dir. mar.*, 1977, pp. 403-415.
- The Italian exchange control laws: some international aspects*, in *Italian Yearbook Int. L.*, III, 1977, pp. 257-273.
- Il luogo di pronuncia del lodo arbitrale secondo la convenzione di Ginevra del 1961 e l'art. 824 cod. proc. civ.*, in *Studi in onore di G. Ballardore Pallieri*, II, Milano, 1978, pp. 361-371.
- Illegittimità costituzionale o illegittimità comunitaria di leggi interne?*, in *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani*, Milano, 1978, pp. 145-155.
- Una giurisprudenza milanese in tema di Anstalt*, in *Giur. comm.*, 1978, II, pp. 123-136.
- Il luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale come criterio di competenza giurisdizionale*, in *Studi in onore di E.T. Liebman*, Milano, 1979, II, pp. 817-838.
- La diretta applicabilità nel diritto comunitario*, Milano, 1980.
- Monopoli nazionali e diritto comunitario*, in *Studi in onore di C. Grassetti*, II, Milano, 1980, pp. 1240-1261.
- Commento agli articoli 87-89, 159-178, Commento alla Convenzione sul brevetto europeo* (a cura di P. Marchetti), in *Nuove leggi civ. comm.*, 1980, pp. 492-497, 573-575.
- Anstalt – Impresa fiduciaria*, in *Dizionario del diritto privato. Diritto commerciale e industriale* (a cura di U. Carnevali), Milano, 1981, pp. 79-102.
- L'attuazione in Italia delle norme comunitarie in materia di libertà di movimento dei capitali e di pagamenti*, in *Diritto prat. trib.*, 1981, I, pp. 619-632.
- Arbitrato irrituale italiano e Convenzione di New York*, in *Rass. arb.*, 1981, 105-116.
- Commento alla Convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Ir-*

- landa e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, pp. 890-908.
- La circolazione dei capitali nella Comunità economica europea: una libertà dimezzata?*, in *Dir. com. scambi int.*, 1982, pp. 403-418.
- L'interpretazione della Convenzione e il problema della competenza della Corte di Giustizia delle Comunità*, in *Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti* (a cura di T. Treves), Padova, 1983, pp. 57-66.
- Persona giuridica (diritto internazionale privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, pp. 276-294.
- Persona fisica (diritto internazionale privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, pp. 227-230.
- I contratti del commercio internazionale* (coautore: S.M. Carbone), in *Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno*, vol. XI, *Obbligazioni e contratti*, III, Torino, 1984, pp. 111-177.
- Le norme statali sul controllo dei cambi in una prospettiva internazionale*, in *Il sistema valutario italiano. Problemi giuridici* (a cura di G. De Nova), Milano, 1986, pp. 3-18.
- Trade in Art and Conflict of Laws: the Position in Italy*, in *International Sales of Works of Art* (P. Lalive ed.), Paris-Genève, 1986, pp. 409-424.
- Contratti internazionali e norme sul controllo dei cambi*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1986, II, pp. 43-55.
- Illecito internazionale e arbitrato internazionale di diritto privato*, in *Le droit international à l'heure de sa codification. Études en l'honneur de Roberto Ago*, Milano, 1987, vol. III, pp. 167-186.
- Arbitrato commerciale internazionale*, in *Digesto IV ed., Sez. commerciale*, I, Torino, 1987, pp. 192-215.
- Sulla circolazione dei lodi arbitrali italiani all'estero*, in *Dir. comm. int.*, 1987, pp. 307-320.
- Proprietà in generale (diritto internazionale privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988, pp. 297-315.
- Problemi internazionalprivatistici del diritto d'autore*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1989, pp. 273-292.
- Il principio del mutuo riconoscimento degli enti creditizi nel mercato interno della CEE*, in *Dir. comm. int.*, 1989, pp. 183-195.
- Obbligazione. VI) Diritto internazionale privato e processuale: obbligazioni da contratto* (coautore: S.M. Carbone), in *Enc. giur.*, vol. XXIV, Roma, 1990, pp. 1-23.
- Campo di protezione e novità nel brevetto europeo*, in *Riv. dir. ind.*, 1990, pp. 247-261.
- La libera prestazione dei servizi bancari nella Cee ed il principio del mutuo riconoscimento degli enti creditizi*, in *Foro it.*, 1990, IV, cc. 443-454.
- Le guerre e il diritto internazionale*, in *Corriere giuridico*, 1991, pp. 245-247.
- Sulla riforma del sistema italiano di diritto processuale civile internazionale*, in *Riv. dir. int.*, 1990, 832-848; e in *La riforma del diritto internazionale e processuale. Raccolta in onore di Edoardo Vitta* (a cura di G. Gaja), Milano, 1994, pp. 151-171.
- Giurisdizione e competenza nel sistema della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Dir. comm. int.*, 1991, pp. 63-77.

- Le misure cautelari nel diritto fallimentare internazionale*, in *La tutela cautelare nelle procedure concorsuali: atti del convegno SISCO del 25 novembre 1989*, Milano, 1991, pp. 113-122.
- Le norme del diritto internazionale privato*, in *I cinquant'anni del Codice civile. Atti del Convegno di Milano, 4-6 giugno 1992*, I, Milano, 1993, pp. 71-88.
- Vendita in generale (diritto internazionale privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, 1993, pp. 502-517.
- Contratti internazionali, autonomia privata e diritto materiale uniforme*, (coautore: S.M. Carbone), in *Dir. comm. int.*, 1993, 755-789.
- Il contratto internazionale* (coautore: S.M. Carbone), Torino, 1994.
- L'arbitrato internazionale e i lodi stranieri nella nuova disciplina legislativa italiana*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1994, pp. 257-280.
- Commento agli articoli 832, 837, 838 del codice di procedura civile*, in *Legge 5 gennaio 1994 n. 25, Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale* (a cura di G. Tarzia, R. Luzzatto, E. Ricci), Padova, 1995, pp. 189-200, 245-251, 251-256.
- Giurisdizione del giudice italiano e revocatoria fallimentare di un pagamento effettuato ad un creditore straniero*, in *Corriere giuridico*, 1995, pp. 702-706.
- Introduzione*, in D. Anzilotti, *Corsi di diritto internazionale privato* (a cura di F. Salerno), Padova, 1996, pp. xvii-xxviii.
- Commento agli articoli 3-12, 51-55*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1995, pp. 923-951, 954-956, 1154-1167; e in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato* (a cura di F. Pocar, T. Treves, S.M. Carbone, A. Giardina, R. Luzzatto, F. Mosconi, R. Clerici), e Padova, 1996, pp. 19-54, 251-263.
- Società (Nazionalità e legge regolatrice)* (coautrice: C. Azzolini), in *Digesto IV ed., Sez. comm.*, XIV, Torino, 1997, pp. 136-158.
- I Principi Unidroit e l'arbitrato commerciale internazionale*, in *Contratti commerciali internazionali e Principi Unidroit* (a cura di M.J. Bonell and F. Bonelli), Milano, 1997, pp. 92-104.
- Il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri nella riforma del diritto internazionale privato italiano*, in *Comunicazioni e studi*, vol. XXI, 1997, pp. 82-105; e in *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato* (a cura di F. Salerno), Padova, 1997, pp. 215-238.
- L'impugnazione del lodo arbitrale "internazionale"*, in *Collisio Legum. Scritti per Gerardo Broggin*, 1996, 263-281; e in *Riv. arb.*, 1997, pp. 19-36.
- Legge applicabile e riconoscimento di trusts secondo la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1999, pp. 5-20.
- Note sul diritto dei singoli ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro le violazioni del diritto comunitario*, in *Jus*, 1999, pp. 373-387.
- Metodi di unificazione del diritto marittimo e interpretazione uniforme*, in *Dir. mar.*, 1999, pp. 147-152.
- Parere pro veritate presentato dalla difesa sulla prassi applicativa della convenzione europea di assistenza giudiziaria e sugli effetti sull'applicazione della l. n. 367/2001*, in *Foro ambrosiano*, 2002, pp. 93-101.
- Regime comunitario della concorrenza e servizi portuali*, in *Il diritto internazionale del mare fra usi antichi e nuove forme di utilizzazione*, Società Italiana di Diritto

- Internazionale, VI Convegno, Padova, Treviso, Venezia, 24-26 maggio 2001*, Napoli, 2002, pp. 149-157.
- La situazione giuridica dei beni italiani in Croazia e in Slovenia. Studio di una Commissione istituita dalla Provincia di Trieste, d'intesa con la Provincia di Roma e con i Comuni di Trieste e Gorizia* (coautori: A. Miele, M. Maresca, G. Gaja, G. De Piero), in *Rivista coop. giur. int.*, 2002, vol. 4, fasc. 12, pp. 39-55.
- Il diritto internazionale generale e le sue fonti*, in *Istituzioni di diritto internazionale* (a cura di S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria), Torino, 2002, pp. 37-74; 2^a ed., 2003, pp. 38-76; 3^a ed., 2006, pp. 43-81; 4^a ed., 2011, pp. 47-86; 5^a ed., 2016 (S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria *et al.*, anche per la successiva edizione), pp. 49-89; 6^a ed., 2021, pp. 45-86.
- Sovranità territoriale, "jurisdiction" e regole di immunità* (coautrice: I. Queirolo), in *Istituzioni di diritto internazionale* (a cura di S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria), Torino, 2^a ed., 2003, pp. 187-224; 3^a ed., 2006, pp. 203-242; 4^a ed., 2011, pp. 235-278; 5^a ed., 2016 (S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria *et al.*, anche per la successiva edizione), pp. 183-228; 6^a ed., 2021, pp. 183-237.
- Proprietà intellettuale e diritto internazionale*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, I, Milano, 2004, pp. 895-908.
- Corte costituzionale e diritto internazionale privato*, in *La dimensione internazionale ed europea del diritto nell'esperienza della Corte costituzionale* (a cura di L. Daniele), Napoli, 2006, pp. 453-471.
- Gli internazionalisti*, in *Gli 80 anni della facoltà di giurisprudenza. Atti dell'incontro del 14 ottobre 2004* (a cura di R. Clerici), Milano, 2006, pp. 103-113.
- La giurisdizione sugli Stati stranieri tra Convenzione di New York, norme internazionali generali e diritto interno*, in *Comunicazioni e studi*, vol. XXIII, 2007, pp. 2-21.
- Introduzione*, in *Il mercato unico dei servizi* (a cura di F. Bestagno, L.G. Radicati di Brozolo), Milano, 2007, pp. xv-xix.
- Il diritto europeo e la Costituzione italiana dopo la riforma dell'art. 117*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2008, pp. 1-19.
- Introduzione al convegno*, in *I rapporti economici internazionali e l'evoluzione del loro regime giuridico: soggetti, valori e strumenti*, Società Italiana di Diritto Internazionale, XII Convegno, Milano, 8-9 giugno 2007 (a cura di N. Boschiero, R. Luzzatto), 2008, pp. 11-14.
- Riflessioni sulla c.d. comunitarizzazione del diritto internazionale privato*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar* (a cura di G. Venturini e S. Bariatti), Milano 2009, pp. 613-625.
- On the proposed application of jurisdictional criteria of Brussels I Regulation to non-domiciled defendants*, in *Recasting Brussels I: proceedings of the Conference held at the University of Milan on November 25-26, 2011* (a cura di F. Pocar, I. Viarengo, F.C. Villata), Padova, 2012, pp. 111-116.
- A proposito del momento attuale dell'arbitrato commerciale internazionale*, in *Dir. comm. int.*, 2012, pp. 441-444.
- Introduction* (coautore U. Draetta), in *The Chamber of Arbitration of Milan Rules. A Commentary* (a cura di U. Draetta, R. Luzzatto), Huntington, New York, 2012, pp. xix-xxii.

- Sul ruolo delle Corti europee e dei giudici nazionali nella tutela dei diritti fondamentali*, in *Scritti in onore di Giuseppe Tesaurò*, Napoli, 2014, vol. I, pp. 417-427.
- Ricordo di Piero Ziccardi*, in *Riv. dir. int.*, 2015, pp. 546-557.
- Il caso Costa / Enel cinquant'anni dopo*, in *Costa / Enel: Corte costituzionale e Corte di Giustizia a confronto, cinquant'anni dopo* (a cura di B. Nascimbene), Milano, 2015, pp. 19-27.
- Introduzione alla sessione: società, obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali*, in *Per un nuovo diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2015, pp. 839-842.
- Note minime in tema di spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Liber Amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le long parcours de la justice européenne*, Torino, 2018, pp. 539-543.

1. Diritto internazionale pubblico

Fiumi internazionali *

SOMMARIO: 1. Concetto di fiume internazionale e terminologia. – 2. Svolgimento storico della disciplina giuridica dell'utilizzazione delle acque dei corsi d'acqua d'interesse internazionale. – 3. Situazione giuridica dei fiumi internazionali secondo l'attuale atteggiamento dell'ordinamento internazionale. – 4. L'amministrazione delle vie d'acqua internazionali. – 5. L'utilizzazione delle acque dei fiumi internazionali. – 6. Conclusioni.

1. *Concetto di fiume internazionale e terminologia*

Fiume internazionale, secondo la definizione più frequentemente ripetuta nella dottrina e nella pratica, è quel fiume che attraversa o separa territori appartenenti a diversi Stati, e si contrappone in tal modo a quei corsi d'acqua, detti «nazionali», che esauriscono il loro corso, dalla sorgente alla foce, nell'ambito del territorio di un solo Stato. Il criterio di distinzione riposa cioè su una caratteristica di ordine materiale, costituita dal fatto che il fiume scorra nel territorio di più Stati, sia attraversandoli, sia separandoli. Tale caratteristica materiale ha fatto in ogni tempo inevitabilmente sorgere delicati problemi in ordine all'utilizzazione dei fiumi stessi da parte, anzitutto, dei Paesi rivieraschi. La diversità delle esigenze, alle quali lo sviluppo tecnico ed altri vari fattori hanno fatto sì che rispondesse nei vari tempi l'uso dei fiumi, ha determinato lo sdoppiamento della relativa disciplina giuridica in due campi distinti per i quali la dottrina e la prassi hanno considerato anche formalmente separate le fonti delle rispettive norme, e sono pervenute ad elaborare complessi di norme e di principi sostanzialmente diversi: da un lato, il campo della navigazione fluviale, tradizionalmente considerata l'uso principale dei fiumi, se non l'unico, e l'unica ragione di contesa tra gli Stati, dall'altro quello dell'utilizzazione delle acque a scopi agricoli ed industriali, primi fra tutti l'irrigazione e la produzione di energia elettrica: utilizzazioni, queste, relativamente recenti, anche se l'antichissimo uso delle acque a scopi agricoli potrebbe indurre a presumere che in ogni tempo controversie e pretese dei vari Stati interessati ad un corso d'acqua comune non possano essere mancate. Se la nozione di fiume internazionale risulta il cardine della disciplina relativa ad ambedue i settori, è del tutto irrilevante il fatto che la caratteristica materiale della «internazionalità» sia pre-

* Pubblicato in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. VII, Torino, 1961, pp. 399-403.

sente per tutto il corso del fiume, o per il tratto navigabile, o per un tratto non navigabile: o che addirittura l'intero fiume non consenta la navigazione. La limitazione del concetto di fiume internazionale ai fiumi navigabili, sostenuta in passato, non può che apparire arbitraria allo stato attuale del diritto internazionale.

Si distingue comunemente in dottrina tra fiumi-frontiera (che separano il territorio di più Stati) e fiumi successivi o contigui (che attraversano il territorio di più Stati). La distinzione, pur non comportando un regolamento differente delle due categorie, ha tuttavia importanza, perché soltanto a proposito dei primi si pongono alcuni problemi, qual è quello della delimitazione della linea di confine tra gli Stati separati dal fiume (la cosiddetta frontiera fluviale), che nell'altro caso si risolve assai agevolmente. Si sosteneva un tempo che la frontiera coincidesse con la riva di ciascuno Stato, così che il corso del fiume avrebbe dovuto essere considerato come *res nullius* o come oggetto di proprietà comune da parte degli Stati rivieraschi: ma tale dottrina è oggi generalmente abbandonata. Trascurando altri principi eventualmente adottati in via convenzionale, sono riconosciuti oggi generalmente due criteri distinti: l'uno che fissa la frontiera nella linea mediana delle acque, l'altro che la individua nella linea del corso più profondo (detta Thalweg). La prima soluzione, che poggia su elementi assai facilmente rilevabili, ha però l'inconveniente di trascurare l'eventuale spostamento della corrente verso una delle due rive, che può impedire la navigazione fluviale di uno Stato in acque proprie. Ciò spiega come la prassi internazionale più recente preferisca individuare la frontiera con il criterio detto del Thalweg, ossia seguendo la linea mediana del canale di navigazione principale¹. Tuttavia, specie quando un corso d'acqua non sia navigabile, è spesso assunta a linea confinaria la linea mediana del corso stesso². Tale determinazione ha evidentemente la massima importanza per quanto riguarda l'utilizzazione delle forze idrauliche ottenibili da un fiume, solo che si tenga presente il gran numero di controversie che possono sorgere in seguito a sistemazioni idroelettriche di un corso d'acqua, ognuna di per se stessa idonea a modificarne il naturale equilibrio. Interessa però notare in proposito come nell'ordinamento internazionale sia difficile individuare con certezza norme di carattere generale sul punto, essendo le regole sopra citate una induzione basata sulla prassi più frequentemente seguita nella stipulazione di trattati internazionali.

Secondo le nozioni accettate, apparirebbe logico concludere che esuli ogni elemento di internazionalità da quei fiumi che esauriscono il loro corso nell'ambito del territorio di un solo Stato, pur essendo affluenti di fiumi internazionali. Se è vero però che relativamente alla navigazione su tali corsi d'acqua manca ogni ragione di interesse e di contesa da parte di altri Stati, non altrettanto si può dire

¹ La nozione è tuttavia assai controversa. Se ne danno almeno tre definizioni (FRANÇOIS, *Règles générales du droit de la paix (Recueil des cours, 1938)*, pag. 55): 1° linea che passa per i punti più profondi del corso d'acqua; 2° linea che passa per i punti più profondi del canale di navigazione principale; 3° linea mediana del canale di navigazione principale.

² Vedi, ad es., Trattato di Versailles del 1919, all'articolo 30.

per quanto riguarda la loro utilizzazione industriale, poiché è evidente che ogni opera eseguita su tali corsi potrebbe determinare modificazioni più o meno rilevanti del regime del corso principale (in ipotesi, internazionale). Per tale ragione si sono sviluppati nella dottrina e nella pratica internazionale concetti come quelli di «sistema idrografico» o «bacino di drenaggio internazionale»³, in base ai quali i principi relativi ai fiumi internazionali propriamente detti andrebbero estesi a tutti i corsi d'acqua facenti parte del bacino fluviale, e quindi anche agli affluenti puramente nazionali. È forse prematuro affermare che questi concetti siano fin d'ora sicuramente accolti: certamente però essi sono perfettamente aderenti alle attuali possibilità di sfruttamento delle acque dei fiumi ed alle più recenti tendenze del diritto in questo campo.

2. Svolgimento storico della disciplina giuridica dell'utilizzazione delle acque dei corsi d'acqua d'interesse internazionale

Fin dall'inizio del XIX secolo i problemi del diritto internazionale fluviale ricevettero una considerazione sia pratica sia dottrinale estremamente scarsa. Alcuni accenni al problema si trovano in GROZIO, il quale affaccia l'idea di alcune limitazioni di carattere generale al dominio spettante agli Stati rivieraschi sul fiume, considerandole quasi la necessaria contropartita dell'imposizione della sovranità su beni che sarebbero stati originariamente in regime di comunione, e individuandole nel diritto di transito e di utilizzazione delle acque, in caso di necessità. Ma tali affermazioni – già controbattute da antichi internazionalisti quali il PUFENDORFF ed il VATTEL – sono ben lungi dal rispecchiare una diffusa convinzione della società internazionale, né trovano riscontro in una conforme prassi convenzionale. L'unico testo di una certa importanza è costituito, in quel periodo, dal Trattato di Westfalia, che applica parzialmente ai fiumi germanici il principio della libera navigazione. Ma lo sviluppo dell'economia capitalistica nel corso del XVIII e del XIX secolo fece sorgere un ben maggiore interesse per il diritto internazionale fluviale. È rimasta celebre la risoluzione del 16-XI-1792 del Consiglio esecutivo provvisorio della Repubblica francese, secondo la quale «Il corso dei fiumi è proprietà comune e inalienabile di tutti i paesi bagnati dalle loro acque, e una nazione non potrebbe, senza ingiustizia, pretendere di avere il diritto di occupare in modo esclusivo il corso di un fiume, e di impedire ai popoli vicini che si trovano sulle rive superiori di godere dei medesimi vantaggi: un tale diritto è il residuo di servitù feudali, o almeno un odioso monopolio che non ha potuto esser

³ Ad es., la speciale Commissione per lo studio dei fiumi internazionali della «International Law Association», nella sua sessione di New York del 1958, ha approvato la seguente definizione di bacino di drenaggio o sistema idrico a carattere internazionale: «l'area situata entro i territori di due o più Stati, nella quale tutti i corsi d'acqua superficiali o fluenti hanno un termine comune in mare, in un lago o in qualche luogo dell'entroterra dal quale non risulti altro termine apparente al mare».

costituito che con la forza, e consentito che per impotenza». Non ostante la sua impronta giusnaturalistica tale risoluzione ebbe una grande importanza politica, ed esercitò un grande influsso sulla stipulazione di convenzioni che dessero alla materia un'impronta nuova e più liberale. Già nel 1795 fu concluso tra Francia ed Olanda un trattato riguardo alla Mosa, alla Schelda ed al Reno: seguirono il Trattato di Parigi del 1814 relativo al Reno, e infine l'Atto finale del Congresso di Vienna del 1815 (art. 108-116) che sancì, come base di ulteriori stipulazioni cui avrebbero dovuto addivenire le Parti contraenti, il principio della libera navigazione sui fiumi internazionali, oltre ad una serie di regole da osservarsi dai singoli Stati nelle stipulazioni successive relativamente alla polizia della navigazione, al mantenimento della navigabilità, all'abolizione dei pedaggi e così via. Tale Atto affermava dunque l'obbligo degli Stati contraenti, che fossero rivieraschi di fiumi internazionali, di concludere tra di loro accordi per porre fine agli ostacoli di qualsiasi natura alla navigazione su detti fiumi; ma l'obbligo e i diritti corrispondenti erano stabiliti per i soli Stati contraenti. Tuttavia la creazione di norme particolari in seguito all'Atto di Vienna fu assai ampia. Oltre ai regolamenti relativi alla navigazione del Reno, del Neckar, del Meno e della Mosella, annessi all'atto stesso, furono conclusi nei decenni successivi numerosissimi trattati particolari, tra i quali il Trattato di Londra del 1839 tra Belgio ed Olanda, a proposito della Mosa; la Convenzione di Magonza del 1831, che contiene un primo accordo relativo al Reno; la Convenzione di Mannheim del 1868, che perfezionò la precedente, accordando la libertà di navigazione sul Reno a tutti gli Stati contraenti, rivieraschi e no; il Trattato di Parigi del 1856, che disciplinava la navigazione sul Danubio; e molti altri. Nello stesso tempo alcune Convenzioni furono concluse anche riguardo a fiumi africani (Congo, Niger e Zambesi), sudamericani (Rio de la Plata ed altri minori) ed asiatici (Indo, Amour e Yangtsekiang).

All'inizio del XX secolo la situazione del diritto internazionale fluviale era dunque caratterizzata da una decisa tendenza verso la conclusione di accordi di carattere sempre più generale, improntati al principio della libera navigazione su tutti i maggiori fiumi internazionali, non soltanto a favore di Paesi rivieraschi, ma anche di quei Paesi che, pur non essendo rivieraschi, fossero parti contraenti dell'accordo. La Conferenza della Pace, tenuta a Parigi nel 1919, si propose il fine di proseguire su quella via, enunciando una serie di principi che, accettati da tutti i firmatari dei Trattati di pace, fossero destinati a sostituire le regole contenute nell'Atto di Vienna. Ma la Commissione nominata a tale scopo si limitò a formulare alcune clausole, nelle quali appare evidente l'intento delle Potenze alleate di assicurarsi la piena libertà di navigazione sui principali fiumi europei, quali Reno, Danubio, Elba, Oder e Niemen. Tali clausole furono inserite nei Trattati di pace (articolo 332 del Trattato di Versailles; art. 290 del Trattato di Saint Germain; art. 274 del Trattato del Trianon; art. 216 del Trattato di Neuilly), mentre l'incarico di formulare principi generali applicabili a tutti i fiumi internazionali fu rimesso alla Società delle Nazioni. Il principio della libera navigazione e del divieto dell'imposizione di tasse e pedaggi, oltre a quelli necessari per la manutenzione delle vie

acquee, furono espressamente estesi a favore degli Stati non rivieraschi, e ne fu ampliato nel contempo anche l'ambito di applicazione oggettiva, dichiarandoli applicabili ai canali ed alle altre vie d'acqua che facilitano la navigazione sui fiumi considerati⁴.

La Conferenza prevista dall'art. 338 del Trattato di Versailles allo scopo di elaborare un nuovo regime applicabile a tutti i fiumi internazionali, attraverso una revisione dell'Atto di Vienna, fu convocata dalla Società delle Nazioni nel 1921 e, riunitasi a Barcellona nello stesso anno con la partecipazione di 42 Stati, si concluse con la redazione dell'Accordo di Barcellona del 20-IV-1921, costituito da una Convenzione, uno Statuto e un Protocollo. La prima contiene l'enunciazione di alcuni principi generali, simili a quelli già contenuti nel Trattato di Versailles; il secondo, che è il documento più importante, contiene la disciplina concreta della materia, il terzo infine aggiunge al corpo di norme in tal modo enunciate alcune disposizioni suppletive⁵. Il concetto base dello Statuto è quello di via d'acqua d'interesse internazionale, definita come «ogni via d'acqua naturalmente navigabile che attraversa o separa due o più Stati»: viene presa cioè in esclusiva considerazione la navigazione, con esclusione assoluta di ogni altra utilizzazione delle acque. A tali vie viene dichiarato applicabile, nei rapporti tra gli Stati contraenti, il principio del libero esercizio della navigazione, con divieto di discriminazione in materia di tariffe; i pedaggi per la navigazione devono essere contenuti nei limiti necessari ad assicurare la manutenzione del corso d'acqua, restando riservati agli Stati rivieraschi l'adozione di ogni misura di polizia e sanità e l'esercizio del cabotaggio locale.

L'Accordo di Barcellona è stato considerato come la «Magna Charta» della navigazione fluviale internazionale: e certo la sua importanza è stata notevole, se si considera come l'internazionalizzazione delle vie d'acqua vi sia accolta come principio (si è parlato in proposito di internazionalizzazione «generale» o «statutaria»). Ma si deve notare che lo Statuto non può, malgrado alcune contrarie opinioni, essere considerato come mera codificazione o rilevazione di norme internazionali generali, essendo legato ad una convenzione che non è riferibile se non agli Stati che l'abbiano ratificata. L'Accordo fu ratificato soltanto da una ventina di Stati, tra i quali non figurano Stati Uniti d'America, Russia, Germania e Cina; e lasciò sussistere tutti i regimi fluviali anteriori, onde l'unificazione del sistema non fu per nulla conseguita.

Ma i decenni successivi segnarono ulteriori regressi in materia di internazionalizzazione. La Germania denunciò con nota del 14-XI-1936 le disposizioni del Trattato di Versailles relative al Reno ed agli altri fiumi germanici, e la Romania

⁴ Per lo stato attuale del diritto internazionale in merito ai canali, vedi la voce *Canali internazionali*.

⁵ Tra cui è particolarmente interessante quella che prevede la facoltà da parte degli Stati di assumere, per i propri fiumi interni, obblighi analoghi a quelli stabiliti per i cosiddetti fiumi internazionali.

con l'accordo di Sinaia del 18-VIII-1938 ottenne di trasferire ad un servizio rumeno autonomo le funzioni già devolute alla Commissione europea del Danubio (sulla quale vedi n. 5).

Dopo la seconda guerra mondiale il Presidente degli Stati Uniti d'America Truman dichiarò al Convegno di Potsdam che intendeva procedere alla ricostruzione del sistema di internazionalizzazione dei fiumi europei, ed in seguito, in occasione del *Navy Day* (27-X-1945), estese il contenuto della prima dichiarazione a tutti i fiumi internazionali, che avrebbero dovuto condividere il regime del mare libero. Ma gli sviluppi successivi (Conferenza di Belgrado del 1948) mostrano come le prospettive di successo di questa politica siano assai scarse.

3. *Situazione giuridica dei fiumi internazionali secondo l'attuale atteggiamento dell'ordinamento internazionale*

La situazione giuridica dei fiumi internazionali, secondo l'atteggiamento attuale dell'ordinamento internazionale quale è ricavabile dalla dottrina e dalla prassi, è equiparata a quella del territorio, nel senso che la loro posizione nei riguardi dello Stato territoriale è identica a quella in cui si trova il territorio. Malgrado le contrarie opinioni sostenute specie in passato, e tendenti a considerare le acque come *res nullius* o come oggetto di dominio collettivo, si ritiene ormai comunemente che ciascuna sezione nazionale del corso d'acqua internazionale si trovi nello stesso rapporto che lega allo Stato il territorio: sia cioè oggetto di quel diritto reale di dominio che su di questo compete allo Stato, e che viene comunemente definito come sovranità territoriale. Di conseguenza, tutto il complesso di norme e di principi che il diritto internazionale è venuto elaborando in materia di acque non ha altro scopo che quello di porre delle limitazioni al diritto dello Stato, ossia alla sua sovranità, per quanto riguarda il tratto di fiume che ad essa è sottoposto. Tali limitazioni risultano al momento attuale da un ampio complesso di norme convenzionali e particolari, poste ora da accordi tra Stati rivieraschi, ora da accordi tra Stati rivieraschi e non rivieraschi; mancano invece norme che si impongano con valore generale a tutti i membri della Comunità internazionale, attribuendo a ciascuno di essi il diritto del libero esercizio della navigazione. L'ordinamento internazionale non contiene alcuna norma generale o consuetudinaria di tale contenuto. La tesi contraria, sostenuta in passato dalla dottrina e seguita talvolta dalla pratica, non raggiunse mai quel grado di certezza e di generalità che è necessario alla formazione di una prassi uniforme. Le pretese avanzate in questo senso da Stati non rivieraschi (particolarmente significativi la controversia sorta verso la metà del secolo scorso tra Stati Uniti d'America e Brasile a proposito del Rio delle Amazzoni; e le dichiarazioni degli Stati sudamericani alla Conferenza di Barcellona)⁶, de-

⁶ Il diritto alla libera navigazione sui fiumi sudamericani è stato spesso concesso in forza di atti unilaterali degli Stati interessati: e ciò ha potuto far pensare al convincimento di seguire una

cisamente respinte dagli Stati rivieraschi, sono indizio sufficiente dei contrasti e delle incertezze che, sorti in ogni caso prima che trattati o atti unilaterali venissero a creare quel diritto alla navigazione che si pretende riconosciuto in virtù di una preesistente consuetudine, permettono di escludere l'esistenza di limitazioni di carattere generale alla piena ed assoluta sovranità degli Stati sulla propria sezione di fiume internazionale.

Ma si deve dire lo stesso nei rapporti tra gli Stati rivieraschi di uno stesso fiume? Sebbene maggiormente giustificata dal punto di vista della giustizia e dell'equità, per l'ovvia considerazione che gli Stati sovrani su porzioni o sezioni diverse di uno stesso fiume dovrebbero godere di un eguale diritto ad usarne per la navigazione, l'affermazione dell'esistenza di una norma generale, che ponga a carico di ogni Stato rivierasco l'obbligo di consentire agli altri rivieraschi la libera navigazione sui fiumi internazionali, è ugualmente infondata alla luce del diritto internazionale comune. La prassi internazionale è assai eloquente nell'indicare come l'attuale diritto internazionale fluviale consti di una imponente massa di norme poste mediante accordi bilaterali o plurilaterali, ma soltanto di queste, con esclusione assoluta di norme generali.

4. *L'amministrazione delle vie d'acqua internazionali*

La decisa tendenza verso l'internazionalizzazione delle vie d'acqua d'interesse internazionale, manifestatasi nella prassi della seconda metà del secolo scorso e dei primi decenni dell'attuale, si concretò non soltanto nell'apertura alla libera navigazione delle vie d'acqua, ma anche nella loro amministrazione da parte di appositi enti rappresentativi di Stati ed interessi anche non rivieraschi, e dotati di poteri amministrativi, regolamentari e a volte perfino giurisdizionali: le cosiddette Commissioni fluviali. Le principali Commissioni furono costituite per il Danubio, il Reno, l'Elba e l'Oder, e compresero tutte rappresentanti di Stati non rivieraschi (v. *Danubio [Navigazione del]*). Ma negli anni successivi alla seconda guerra mondiale tale tendenza ha subito un brusco arresto. Ha ripreso a funzionare la Commissione Centrale del Reno, già stabilita dalla Convenzione di Magonza del 1831, nella quale è stato attribuito un seggio provvisorio anche agli Stati Uniti d'America; ma la sua situazione giuridica definitiva è ancora incerta, data la perdurante assenza di un trattato di pace con la Germania. Delle altre, scomparse tutte con la seconda guerra mondiale, solo per il Danubio si è proceduto alla creazione di una nuova Commissione in sostituzione della Commissione europea del Danubio che funzionò dal 1856 fino al 1938. Un'apposita Conferenza riunitasi a Belgrado nel 1948 con la partecipazione di 10 Stati, comprese le maggiori Potenze, si concluse con l'approvazione di una Convenzione che, pur non accettata da

norma consuetudinaria, la cui esistenza è stata, al contrario, sempre esclusa recisamente dagli Stati stessi.

Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Francia, dette vita ad una Commissione del Danubio composta dai soli rappresentanti degli Stati rivieraschi, ad una Amministrazione rumeno-sovietica per il Basso Danubio e ad una Amministrazione rumeno-jugoslava per la Porta di Ferro, ed entrò in vigore il 18-VIII-1948, malgrado il voto contrario degli Stati occidentali, che dichiararono di non considerare abrogata la Convenzione del 1921. Ma quest'ultima tesi è difficilmente sostenibile, se non altro per l'assorbente considerazione delle profonde modificazioni intervenute nella situazione internazionale dopo la seconda guerra mondiale con la conseguente necessaria applicazione della clausola *rebus sic stantibus*. La nuova Commissione, che differisce profondamente dalla precedente per il fatto di riunire soltanto rappresentanti di Stati rivieraschi, rappresenta un orientamento decisamente innovatore nei confronti del processo storico del quale essa stessa è il prodotto.

5. *L'utilizzazione delle acque dei fiumi internazionali*

L'imponente sviluppo della tecnica, e le crescenti possibilità di utilizzazione delle acque fluenti, hanno dato luogo a nuovi problemi. Di fronte al vecchio corpo dei principi del diritto internazionale fluviale, relativo alla navigazione, sono venute in tal modo a formarsi nuove norme, la cui coordinazione coi primi non è sempre facile e che (al pari del resto di quelli) non hanno ancora raggiunto un grado sufficiente di generalità. Nelle convenzioni meno recenti è sancito espressamente in proposito il principio del carattere secondario degli usi industriali del fiume, nel senso che questi non dovrebbero mai essere di natura tale da impedire la navigazione, che resta così riconosciuta come l'utilizzazione principale del fiume stesso: così il Trattato di Washington del 1909 tra Stati Uniti d'America e Canada; l'art. 10 dello statuto di Barcellona (che ammette però la possibilità di mutare in tutto o in parte la destinazione del corso d'acqua a seguito di accordi tra gli Stati contraenti); la Convenzione di Parigi del 1921 sullo Statuto del Danubio; e la Convenzione di Ginevra del 1923 sul regolamento delle forze idrauliche dei fiumi⁷. Ma in tempi più recenti tale ordine di preferenze tende a mutare, ammettendosi la possibilità che la priorità venga senz'altro attribuita all'utilizzazione industriale del fiume: es., la Convenzione di Lisbona del 1927 tra Spagna e Portogallo e quella tra Stati Uniti d'America e Messico del 1944.

Anche a tale proposito si può porre il problema se esista nell'ordinamento internazionale qualche norma di carattere generale che ponga a carico degli Stati rivieraschi qualche limitazione in ordine alla libera utilizzazione delle acque comprese nella rispettiva porzione di territorio. E che il problema sia ancora più grave

⁷ Stipulata tra dieci Stati fra cui l'Italia in seno alla I Conferenza internazionale sulle comunicazioni e sui trasporti tenutasi a Ginevra (v. MARTENS, *Nouveau recueil général des traités*, vol. XIX, pag. 290).

di quello analogo che sorge in materia di navigazione è dimostrato dal fatto che, a differenza di questa, l'utilizzazione industriale delle acque di un fiume è per sua natura tale da portare ad un depauperamento della portata di un corso d'acqua, o al loro inquinamento, o comunque alla costruzione di opere che possono modificare in maggiore o minor misura il deflusso delle acque nel territorio degli altri Stati rivieraschi. La dottrina internazionalistica ha compiuto un minuzioso esame di tutte le Convenzioni in materia (oltre a quelle già citate si ricordano la Convenzione di Karlstadt del 1905 tra Svezia e Norvegia; quella del 1906 tra Stati Uniti d'America e Messico; quelle del 1924 tra Italia e Francia a proposito del fiume Roja, modificata poi dal Trattato di pace del 1947), allo scopo di dedurne qualche indizio circa l'orientamento della prassi. Ma mentre in esse si richiamano a volte espressamente preesistenti principi di diritto internazionale generale (Convenzione di Karlstadt), si trovano più spesso recise affermazioni nel senso che le eventuali concessioni pattizie non debbano essere interpretate come riconoscimento di diritti altrimenti esistenti (è la cosiddetta *Harmon doctrine*, già enunciata dal procuratore generale degli Stati Uniti d'America Harmon nei confronti delle pretese messicane). Ma la mancanza a volte totale di contropartite e il sempre più frequente ricorrere a regolamenti convenzionali da parte degli Stati, non appena siano avanzate pretese nei loro confronti, ha indotto a ritenere generalmente che esista nel diritto internazionale comune una limitazione, di carattere generale, per la quale ogni Stato rivierasco non potrebbe compiere, nella propria porzione di fiume, opere che arrechino agli altri Stati danni che esorbitino dai naturali inconvenienti e scomodità del vicinato: con evidente richiamo ad analoghi principi vigenti nel diritto privato interno che, per il loro generale riconoscimento, ben possono essere ritenuti «principi di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili» secondo l'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia⁸.

6. Conclusioni

Nell'attuale momento storico si può affermare con certezza che la prassi – in materia di fiumi internazionali – tende decisamente ad una disciplina convenzionale di ogni caso concreto, che sia forgiata in modo da tener conto delle particolarità che ciascuna situazione di fatto presenta, tanto per il concreto atteggiarsi della disciplina stessa, quanto per l'estensione della sfera dei destinatari. Si tende, invece, ad evitare il ricorso a un regolamento generale e predeterminato rispetto a situazioni come quelle considerate, che sono sempre singolari nelle loro caratteristiche. Ciò si manifesta così nell'esclusione di norme generali, come pure attra-

⁸ Nel «Rapport du Comité de l'énergie électrique de la Commission économique pour l'Europe», ONU, Genève, 1952, intitolato *Aspects juridiques de l'aménagement hydroélectrique des fleuves et de lacs d'intérêt commun*, si legge che, su 25 pubblicitisti consultati, soltanto 4 sostennero l'esistenza di diritti sovrani illimitati in materia da parte degli Stati rivieraschi.

verso il mercato sfavore nei confronti di convenzioni plurilaterali molto ampie, estese anche agli Stati non rivieraschi, per la difficoltà di contemperare interessi troppo disparati. La situazione internazionale creatasi dopo la conclusione della seconda guerra mondiale, con la divisione politica ed economica del mondo in due blocchi dalle caratteristiche strutturali diametralmente opposte, ha fatto sì che venisse meno quella base unitaria – che presupponeva uno stretto nesso tra le norme di diritto internazionale fluviale e gli interessi dei privati al commercio e alla navigazione – sulla quale, sia pure con fatica e con sempre vivaci dissensi, era venuto elaborandosi un insieme di principi uniformi. Con essa è venuta a mancare la spinta decisiva verso l'internazionalizzazione, ed è tornata ad assumere importanza preponderante la rigida tutela della sovranità dei singoli Stati; onde un'adeguata prospettiva di sviluppo del diritto internazionale fluviale si può trovare appunto solo in quella volontà di cooperazione degli Stati, che si esprime nella forma della convenzione, specie bilaterale.

Laghi internazionali *

SOMMARIO: 1. Definizione e considerazioni di carattere generale. – 2. Regolamento convenzionale e generale.

1. *Definizione e considerazioni di carattere generale*

Si designa a volte come lago internazionale ogni lago che abbia la caratteristica materiale di separare il territorio di due o più Stati. La definizione è leggermente impropria, ricalcando quella generalmente accettata per i fiumi (v. *Fiumi internazionali*): ma riguardo ai laghi non sono state quasi mai sostenute quelle tesi, di sapore giusnaturalistico, che affermavano per i fiumi il principio della libertà di navigazione in base all'assimilazione delle acque – quali *res nullius* – a quelle dell'alto mare¹. Nella pratica internazionale, infatti, i laghi che dividono i territori di due o più Stati vengono di solito fatti rientrare insieme ai fiumi in un più ampio concetto di «acque comuni» o «acque di confine»²: né si dubita che sulle porzioni comprese entro i rispettivi confini spetti ai singoli Stati rivieraschi lo stesso diritto di sovranità o di dominio che loro compete in relazione al resto del territorio.

Tuttavia, secondo la più recente nozione sviluppata dalla prassi internazionale di «sistema idrografico», la qualifica di «internazionale» del lago potrebbe applicarsi anche a laghi interamente situati nel territorio di un solo Stato, purché intimamente collegati con un fiume a carattere internazionale e quindi facente parte

* Pubblicato in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. IX, Torino, 1963, pp. 425-427.

¹ Come opinione isolata in questo senso si ricorda quella espressa nel 1893 dal giudice statunitense Field a proposito di una controversia per le acque dei Grandi Laghi (v. *American Journal of Int. Law*, 1910, 297 e segg.).

² Per quanto riguarda la determinazione della linea confinaria sui laghi che separano più Stati, non sembra si possa sostenere l'esistenza in materia di norme internazionali di carattere generale. La determinazione delle frontiere in questi casi è quasi sempre opera di appositi trattati bilaterali, i quali seguono spesso il criterio della linea mediana, più raramente quello della linea della maggiore profondità (v. *Fiumi internazionali*), altre volte assumono come linea confinaria la linea che congiunge i punti estremi della frontiera terrestre sulle rive del lago, altre volte ancora si adattano ad altre particolarità di carattere geografico, cosicché il tracciato della linea confinaria si presenta più tortuoso e complesso, in quanto cerca di ripartire le acque in rapporto agli sviluppi delle sponde di ciascuno Stato rivierasco. Come esempio di quest'ultimo caso, v. il confine italo-svizzero sul Lago di Lugano (v. anche GIULIANO, *I diritti e gli obblighi degli Stati*, I, Padova, 1956, pag. 235).

di un sistema idrico internazionale; così come, inversamente, tale caratteristica di internazionalità presente in un lago potrebbe ripercuotersi sulle acque fluviali interamente nazionali ad esso collegate: così, ad es., il sistema lacuale-fluviale risultante dalle acque del Lago Maggiore, del Ticino e del Po. Più propriamente, accogliendo queste nozioni, dovrebbe dirsi che il regime generale stabilito dal diritto internazionale per le acque lacuali che separano il territorio di due o più Stati sarebbe applicabile anche a laghi (o inversamente a fiumi) interamente situati (o scorrenti) nel territorio di un solo Stato: lago (o fiume) internazionale non sarebbe allora più quello avente le sopraddette caratteristiche di ordine materiale, ma quello facente parte di un sistema idrico di carattere internazionale³. La sottoposizione alla disciplina internazionale sarebbe sempre subordinata alla presenza di certe caratteristiche materiali, ma terrebbe maggiormente in conto una valutazione giuridico-economica degli interessi dei vari Stati rivieraschi.

Ma la pratica internazionale – indubbiamente orientata in questo senso – non sembra però essersi ancora chiaramente stabilizzata su tali posizioni, sebbene le prime enunciazioni del principio risalgano ormai a tempi non più molto recenti: si veda, ad es., la Convenzione di Ginevra del 1923 relativa all'utilizzazione delle forze idrauliche, la Convenzione dell'11-V-1929 tra Svezia e Norvegia ed in particolare tutto lo svolgimento dei rapporti tra Stati Uniti d'America e Canada a proposito del regime delle acque di frontiera tra i due Paesi⁴. Vigorose riaffermazioni di questa tendenza del diritto internazionale in materia di acque – rispondente del resto ad un progressivo ampliamento dell'ambito di penetrazione del diritto internazionale in genere – si sono avute, da ultimo, nella sessione di New York del 1958 dell'International Law Association, ed in quella di Salisburgo del 1961 dell'Institut de Droit international.

³ È evidente che accettando questo modo di vedere il campo di incidenza delle norme internazionali in materia viene notevolmente ampliato. Di qui la possibilità di risultati che possono a prima vista apparire abnormi: l'Italia ad esempio potrebbe essere considerata rivierasca – non soltanto da un punto di vista puramente idrogeografico, come certamente è, ma anche da un punto di vista giuridico – del bacino del Reno (in quanto nasce in Italia il Reno di Lei, che si getta nell'Averserrhein, affluente del Reno), e del Danubio (per mezzo del fiume Spöl, affluente dell'Inn, affluente a sua volta del Danubio). Apposite convenzioni per l'utilizzazione delle acque del Reno di Lei e dello Spöl sono state concluse tra Italia e Svizzera, rispettivamente nel 1949 e 1957. Vedi su ciò D. A. CAPONERA, *Lo «status» giuridico dei fiumi e bacini internazionali in Italia (La Comunità internazionale, 1960, 276 e 278)*.

⁴ In base alle disposizioni del Trattato dell'11 gennaio 1909 tra Stati Uniti e Gran Bretagna (Canada), tutte le «acque di frontiera» tra i due Paesi sono soggette ad un determinato regime convenzionale ed al controllo di un'apposita Commissione internazionale. Sorse una famosa controversia a proposito della diversione operata dagli Stati Uniti di una ingente quantità di acque del Lago Michigan, situato interamente in territorio americano, e quindi di per sé non direttamente soggetto a quel regime. Il Canada fece valere la propria opposizione a quella diversione in base al diritto internazionale generale, per cui il lago Michigan avrebbe dovuto ritenersi compreso in un sistema idrico internazionale, mentre gli Stati Uniti mantennero sempre una posizione di riserva, contestando le pretese canadesi senza però affermare esplicitamente il principio contrario, e finendo poi in via di fatto a conformarsi alle pretese stesse. Il trattato del 7 novembre 1940 tra i due Paesi pose una disciplina nuova della materia, sancendo una soluzione di compromesso.

2. *Regolamento convenzionale e generale*

Per tali caratteristiche, inerenti alla loro stessa definizione, il problema giuridico relativo ai cosiddetti laghi internazionali consiste essenzialmente nello stabilire se ed in quale misura esistano degli obblighi reciproci, che gli Stati rivieraschi debbano rispettare nell'esplicare le proprie svariate attività di utilizzazione delle acque dei laghi in questione. È infatti evidente che non si pone di per sé un problema di libertà di navigazione come per i fiumi internazionali, dato che la navigazione sui laghi non presenta quell'interesse e quell'importanza che sono connessi con l'esistenza di grandi vie acquedottistiche internazionali, ed è per lo più regolata da trattati contenenti disposizioni specifiche di scarso interesse generale. Di grandissima importanza, invece, la materia relativa all'utilizzazione delle acque dei laghi comuni per i più vari usi, e principalmente per la produzione di energia elettrica. Di qui il problema consistente nello stabilire quali limiti siano imposti a ciascuno Stato in considerazione dell'interesse degli altri: ossia ed in altri termini, dato che il diritto di sovranità spettante allo Stato sulle porzioni acquedottistiche del proprio territorio è lo stesso che ad esso spetta sulle parti solide (v. *Fiumi internazionali*), se esistano delle limitazioni all'esercizio di tale diritto assoluto, ed in che cosa esse consistano.

Esiste in materia un insieme abbastanza vasto di disposizioni convenzionali, che risulta soprattutto dai regolamenti posti per mezzo di numerose convenzioni bilaterali disciplinanti di solito la materia delle acque lacuali unitamente a quelle fluviali. Ricordiamo qui, oltre ai trattati menzionati a proposito delle acque fluviali, in particolare la Convenzione tra Svezia e Norvegia del 1905, la Convenzione del 1909 tra Stati Uniti d'America e Gran Bretagna (Canada), i trattati di pace conclusi alla fine della prima guerra mondiale, che contengono alcune disposizioni in materia (vedi, ad es., per l'Italia, l'art. 44 del Trattato di San Germano), e la Convenzione di Ginevra del 1923⁵. Importante la formazione, prevista da alcuni trattati, di apposite commissioni internazionali, incaricate della vigilanza e del controllo sul mantenimento del regime lacuale, quale, ad es., la International Joint Commission (tra Stati Uniti e Canada), prevista dal Trattato del 1909, che si configura come organo di attività interna comune ai due Stati, con funzioni di diritto pubblico⁶.

Ma, oltre a questi regolamenti convenzionali, non sembra dubbio che si debba riconoscere – malgrado le contrarie opinioni avanzate da qualche scrittore ed enunciate a volte dagli Stati in occasione di controversie –, l'esistenza nel diritto

⁵ Dopo la fine della seconda guerra mondiale l'Italia ha concluso un numero cospicuo di trattati con tutti gli Stati confinanti (Francia, Svizzera, Austria e Jugoslavia) per l'utilizzazione delle acque di molti tra i bacini idrici comuni a detti Stati: v. un elenco in CAPONERA, *op. cit.*

⁶ Vedi su ciò MAC KAY, *The International Joint Commission between the United States and Canada* (*American Journal of Int. Law*, 1928, pag. 292 e segg.), e da ultimo KOJANEC, *Le Commissioni fluviali* (*La Comunità internazionale*, 1961, 770).

internazionale generale di una norma, che ponga a carico di ogni Stato che abbia la sovranità su di una porzione di lago internazionale (o, secondo quanto detto sopra, su una porzione acquea facente parte di un sistema idrico internazionale), il divieto di arrecare agli altri Stati rivieraschi dei danni che esorbitino dalle naturali scomodità o inconvenienti del vicinato. Tale principio è stato ulteriormente specificato, ponendo a carico di ogni Stato rivierasco l'obbligo di non fare, delle acque su cui vanta con altri Stati un diritto di sovranità, un uso esauriente o totale, ed inoltre di non compiere, senza il consenso degli altri Stati interessati, opere che possano produrre un cambiamento ed una alterazione radicale nel regime del sistema idrico in questione, in particolare portando ad un abbassamento del livello delle acque del lago. Questi principi, che rappresentano il contenuto di una norma unica, che contempla le acque tanto fluviali quanto lacuali, appaiono in effetti seguiti dalla maggioranza degli Stati e si possono ritenere vigenti nell'ordinamento internazionale. Si può porre però il problema, se essi costituiscano il contenuto di norme internazionali consuetudinarie, oppure di quei principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili, ricordati dall'art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, che la maggioranza della dottrina riconosce come fonte del diritto internazionale. La questione è senza dubbio assai opinabile: al momento attuale tuttavia sembra maggiormente fondata la seconda opinione, anche in considerazione del fatto che la pratica internazionale in materia risulta quasi esclusivamente da trattati, dai quali è sempre necessario essere assai cauti nel desumere l'esistenza di norme generalmente valide, e presenta inoltre caratteristiche differenti a seconda dei vari gruppi di Stati, così che sembra mancare quell'uniformità necessaria per il formarsi di una consuetudine internazionale. È comunque certo che questi principi per la loro stessa genericità non possono essere idonei ad evitare dubbi ed incertezze nella pratica: ed è perciò che, data la grande importanza per l'economia degli Stati del regime delle proprie acque, la tendenza attuale del diritto internazionale in questo campo, così come per le acque fluviali, è nettamente nel senso di un crescente regolamento convenzionale delle singole fattispecie, che alle particolarità di ciascuna abbia speciale riguardo⁷.

Tale esigenza si presenta chiaramente avvertita anche dalle Risoluzioni approvate nelle ultime sessioni di alcuni importanti organismi privati di carattere scientifico per lo studio del diritto internazionale, quali l'International Law Association e l'Institut de droit international. In particolare quest'ultimo, nella sua 50^a sessione tenutasi a Salisburgo nel 1961, ha adottato una risoluzione in tema di utilizza-

⁷ Questo non significa, naturalmente, che il diritto internazionale contenga delle norme generali che impongano agli Stati rivieraschi l'obbligo di addivenire alla conclusione di un trattato prima di potere esercitare determinate facoltà di per sé comprese nel proprio diritto di sovranità, quando tale esercizio potrebbe portare ad un conflitto d'interessi con gli altri Stati rivieraschi. Tale tesi, che fu sostenuta dalla Spagna nella controversia con la Francia relativa all'uso delle acque del lago Lanoux, non ha alcun fondamento, e fu respinta dalla relativa sentenza resa dal Tribunale arbitrale franco-spagnolo il 16 novembre 1957 (v. *Revue générale de droit international public*, 1958, 79 e segg.).

zione delle acque internazionali non marittime, sostitutiva di una precedente risoluzione del 1911, nella quale, rilevate nuove tendenze in favore di una più intensa collaborazione internazionale in materia nell'interesse comune degli Stati, si raccomanda agli Stati interessati a determinati bacini idrografici di esaminare l'opportunità di creare organismi comuni per l'elaborazione di piani d'utilizzazione destinati a facilitare il loro sviluppo economico ed a prevenire o regolare le controversie che ne potrebbero risultare.